

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTOLA, SPIGAROLI, CARRARO, FALCUCCI Franca, BALDINI e SMURRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1970

Incremento dei fondi stanziati nell'esercizio 1970 per gli assegni di studio agli studenti universitari e per le borse di addestramento didattico e scientifico

ONOREVOLI SENATORI. — Il meccanismo della legge 21 aprile 1969, n. 162, relativa alle nuove norme circa l'attribuzione degli assegni di studio per gli studenti universitari, oltre al crescente aumento degli stanziamenti annuali, ha creato per l'anno accademico in corso 1969-70 una situazione tutta particolare. I fondi a tale fine stanziati sono impegnati si può dire nella quasi totalità per gli studenti universitari iscritti negli anni successivi al primo. Ciò significa che attualmente il Ministro della pubblica istruzione si trova in grave difficoltà per quanto riguarda l'attribuzione degli assegni di studio agli studenti iscritti al primo anno, con la conseguenza evidente di una grave carenza nell'attuazione di quel diritto allo studio che il legislatore ha voluto realizzare in più ampie dimensioni con la legge sopra citata, diritto che con nuove iniziative legislative dovrà essere al più presto perfezionato e potenziato.

Il Senato già si era reso conto di questa situazione e, nella recente discussione in

Aula per la conversione in legge del decreto-legge relativo alla proroga dei termini per la presentazione dei piani di studio, aveva approvato un ordine del giorno con il quale invitava il Ministro della pubblica istruzione a predisporre gli atti per la ripartizione di maggiori somme a favore degli assegni di studio, per l'anno finanziario 1970, in attesa di un provvedimento d'iniziativa parlamentare.

Il presente disegno di legge corrisponde alla richiesta contenuta nell'ordine del giorno ricordato di cui fa proprie le somme aggiuntive proposte sia per gli assegni di studio sia per le borse di addestramento didattico e scientifico previste dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per la copertura finanziaria di queste maggiori spese il disegno di legge propone un prelievo dal fondo che lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ha previsto per le necessità della riforma universitaria. Per tale motivo i proponenti ritengono di poter chiedere la vostra adesione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e quelli stabiliti dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono rispettivamente aumentati, per l'anno finanziario 1970, di lire 10.000.000.000 e di lire 4.687.500.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario indicato nell'articolo precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.